



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di GIUNTA COMUNALE ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 30 del 12/04/2021

Oggetto: **DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 112/2020
ASSUNTA DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 03/12/2020 - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dodici** del mese di **aprile**, alle ore **17,00** nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.

TORELLI FAUSTO	Presente
DIECI ROBERTA	Presente
TERENZIANI ELENA	Presente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente

Presiede la seduta il Dott. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO** che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, Dott. **D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE**, incaricato della redazione del verbale.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 112/2020 ASSUNTA DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 03/12/2020 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comune di Montecchio Emilia è stato interessato dalle elezioni amministrative indette, con decreto del Ministero dell'Interno dal 20/03/2019, per il 26 maggio 2019;
- l'Ente ha inviato in data 12 aprile 2019 alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna la relazione di fine mandato relativa al periodo 2014/2019 sottoscritta dal Sindaco in data 27 marzo 2019 e certificata il 28/3/2019 dall'Organo di revisione;
- nella stessa data, a fronte di procedura interna già consolidata ed utilizzata per la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli atti di carattere contabile rilevanti, quali bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati, DUP e relativa Nota di Aggiornamento, è stata inviata al settore deputato alla sua pubblicazione;
- solo in data 12 dicembre 2019 è emersa la consapevolezza della spiacevole situazione generata dalla mancata esposizione sul sito dell'Ente della relazione in argomento, al che si immediatamente proceduto ad una verifica ed alla ulteriore pubblicazione, cosa quest'ultima che, nell'occasione, è andata a buon fine;

DATO ATTO che la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna nell'adunanza del 3 dicembre 2020 con deliberazione nr. 112/2020 assunta in merito, in particolare, alla mancata pubblicazione della relazione di fine mandato 2014/2019 sul sito istituzionale dell'Ente;

DATO ATTO, inoltre, che la normativa, ed in particolare l'art. 4 del D.Lgs. nr. 149/2011, successivamente sostituito dall'articolo 11, comm. 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014, prevede che:

«... omissis ...

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

... omissis ...»

DATO ATTO, altresì, che nella summenzionata deliberazione nr. 112/2020 si prevede che "l'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi di

esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.....l'Ente deve fare riferimento ai presupposti ed ai principi di carattere generale posti dalla legge 24 novembre 1981 n.689....."

EVIDENZIATO, inoltre, che in riferimento alla mancata pubblicazione sul sito del ns. Ente della Relazione di specie e della relativa certificazione del Revisore (certificazione che, per inciso, è in calce alla relazione stessa) occorre prendere atto che tale documento era stato inserito sul sistema gestionale del sito internet del Comune nei termini di legge previsti ma, evidentemente per un problema tecnico, non era passato nello stato di "visualizzazione" e quindi non è risultato consultabile on line all'esterno per una mera problematica tecnico-informatica. Di questo mancato passaggio ci si è resi conto unicamente a seguito della segnalazione da parte della Corte dei Conti in data 12/12/2019, provvedendo immediatamente alla risoluzione del problema;

CONSIDERATO nondimeno che il Sindaco pro tempore allora in carica non ha più avuto alcun rapporto con l'Ente e, qualora occorresse una ulteriore analisi della problematica, non pare dovesse avere alcun interesse recondito nell'ometterne la pubblicazione in quanto, essendo già al secondo mandato, non avrebbe potuto comunque ricandidarsi nella legislatura successiva;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Montecchio Emilia la sequenza procedimentale l'ha rispettata parzialmente perché la Relazione di fine mandato-redatta secondo lo schema tipo approvato con il decreto interministeriale del 26 aprile 2013 è stata sottoscritta dal Sindaco e certificata dai componenti dell'organo di revisione del Comune nel rispetto dei termini previsti dalla normativa;
- solo il termine assegnato all'organo di revisione per certificare la relazione è di natura perentorio (La relazioneentro e non oltre i 15 giorni dalla sottoscrizione) e risulta rispettato;
- non sono stati, invece, osservati il termine di tre giorni per l'invio alla Corte dei Conti dalla certificazione dell'organo di Revisione ed il termine di pubblicazione sul sito del Comune della relazione di fine mandato;
- entrambi i suddetti termini sono di natura ordinatoria;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la Relazione e la relativa certificazione del Revisore inviate alla Corte dei Conti, nei termini di legge previsti, sono state inviate anche sul sistema gestionale del Sito internet del Comune, ma, per un problema tecnico, il file non è passato nello stato di Visualizzazione e quindi non è risultato consultabile on line all'esterno per una mera problematica tecnico-informatica.
- la suddetta situazione ha prodotto, l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di aver adempiuto al proprio obbligo di pubblicazione ex art 4 del d.lgs n.149/2011.

CONSIDERATO, infine, che alla luce delle sopra evidenziate risultanze si è verificata l'esimente prevista dagli artt 4 l.n.689/1981 e 51 e 59 C.P.....;

DATO ATTO, quindi, che non vi sia alcuna responsabilità da ascrivere al Sindaco pro tempore in carica al momento dei fatti oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO, a conclusione del procedimento, di non dover procedere alla comminazione di alcuna sanzione;

PRECISATO che sulla presente deliberazione non vengono apposti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/200, trattandosi di atto di indirizzo politico;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- di richiamare integralmente quanto meglio specificato nella parte motivata;

- di prendere atto del contenuto della deliberazione nr. 112/2020 assunto dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna nell'adunanza del 3 dicembre 2020 in merito, in particolare, alla mancata pubblicazione della relazione di fine mandato 2014/2019 sul sito istituzionale dell'Ente;

- di dare atto che alla luce delle risultanze meglio specificate in narrativa si è verificata l'esimente prevista dagli artt 4 l.n.689/1981 e 51 e 59 C.P.....;

- di dare quindi atto che non vi sia alcuna responsabilità da ascrivere al Sindaco pro tempore in carica al momento dei fatti oggetto della presente deliberazione;

- di stabilire, a conclusione del procedimento, di non dover procedere alla comminazione di alcuna sanzione;

- di dare atto che il presente atto verrà portato all'attenzione del Consiglio Comunale nella prima adunanza possibile;

- di mandare il presente atto agli uffici preposti affinché esso venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente unitamente alla deliberazione nr. 112/2020 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Emilia Romagna;

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione stante la necessità di provvedere;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: **Determinazioni in merito alla deliberazione nr. 112/2020 assunta dalla della Corte dei Conti in data 03/12/2020 - Approvazione**

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 12-04-2021

*Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Giuseppe D'urso Pignataro
F.to digitalmente*

Note: